



15 949 / 12

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Fiduciar

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 28425/2010

PRIMA SEZIONE CIVILE

Cron. 15949
C. l.

Rep.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente - Ud. 19/06/2012
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Consigliere - PU
- Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 28425-2010 proposto da:

MARINO PEPPINO (c.f. MRNPPN40C08E031X), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. FERRARI 12, presso l'avvocato SMEDILE SERGIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

2012

L.C.A. ASSICURAZIONI PALATINA;

1016

- **intimata** -

Nonché da:

PALATINA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

AMMINISTRATIVA (C.F./P.I. 01292470588), in persona del
Commissario Liquidatore pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA MARINA 1, presso
l'avvocato LONGO LUCIO FILIPPO, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato MARCINKIEWICZ ANDREA,
giusta procura in calce al controricorso e ricorso
incidentale condizionato;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

contro

MARINO PEPPINO;

- intimato -

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato
il 19/10/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/06/2012 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato SERGIO SMEDILE
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale,
rigetto del ricorso incidentale condizionato;

udito, per la controricorrente e ricorrente
incidentale, l'Avvocato ANDREA MARCINKIEWICZ che ha
chiesto il rigetto del ricorso principale,
l'accoglimento dell'incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per

l'inammissibilità di entrambi i ricorsi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L'Avv. Marino Peppino, con istanza del 5 dicembre 1984, chiese l'ammissione allo stato passivo della procedura di l.c.a. nei confronti di Assicurazioni Palatina del credito per competenze professionali di L. 60.198.466 oltre L. 11.713.100, che venne ammesso in minor importo, e quindi, con opposizione del 17 luglio 1996, proposta ai sensi dell'art. 209 legge fall., insistette per l'ammissione del residuo, che il Tribunale di Roma dispose parzialmente con sentenza n. 15117/1991, indi confermata a seguito d'impugnazione dalla Corte d'appello di Roma con pronuncia passata in giudicato.

Con successivo ricorso del 23 marzo 2009 l'Avv. Peppino propose opposizione al piano di riparto a mente dell'art. 213 l.f. per contestare l'omessa attribuzione sulle somme ammesse degli interessi previsti dagli artt. 54 e 55 legge fall., asseritamente dovuti sulla base della sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 2001 e quantificati in € 424.393,00. Il Tribunale di Roma, con provvedimento depositato il 15 novembre 2010 ne ha disposto il rigetto sull'assunto che, sulla sentenza che aveva definito il giudizio d'opposizione allo stato passivo senza nulla statuire in ordine alla debenza degli interessi, si era formato giudicato che aveva

crystallizzato il riconoscimento del credito in quei termini, precludendo l'applicazione retroattiva degli interessi su di esso maturati.

Avverso questo decreto l'Avv. Marino Peppino ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi resistiti dal curatore fallimentare con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato non resistito dall'Avv. Peppino. Entrambe le parti hanno depositato memoria difensiva ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La questione posta dal resistente che ha dedotto l'inammissibilità del ricorso va risolta con l'accoglimento di tale eccezione.

Trovando nel caso di specie applicazione *ratione temporis* il disposto dell'art. 213 legge fall. nel testo originario, antecedente alla novella introdotta dal d.lgs n. 169/2007 applicabile alle procedure aperte dopo 11.1.2008, che prevede ora la reclamabilità a mente dell'art. 26 del piano di riparto, il decreto reso dal tribunale, fatto segno della presente impugnazione, ha valore e natura di sentenza. Il previgente art. 213 comma 2 legge fall. prevedeva, infatti, che, in caso di contestazioni dei creditori al piano di riparto finale, il presidente del tribunale nomina un giudice per

l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 c.p.c.. Analogamente a quanto disposto dall'art. 116 in materia di approvazione del rendiconto del curatore fallimentare, la contestazione segna il passaggio dalla fase non contenziosa al processo di cognizione, che si definisce per l'effetto con provvedimento che, prescindendo dalla sua veste formale, ha natura di sentenza, e soggiace per l'effetto all'ordinario regime impugnatorio. Il corollario evidenzia l'appellabilità e non certo la ricorribilità per cassazione del decreto reso dal tribunale di Roma fatto segno del ricorso in esame, che, ancorché reso con riferimento espresso al dettato dell'art. 26 legge fall. e quindi nel rispetto del rito ivi sancito, ha da valere quale sentenza di primo grado. I motivi di censura argomentati col ricorso per cassazione andavano per l'effetto sottoposti all'esame della Corte d'appello competente che, pur nel vigore del novellato testo dell'art. 213 legge fall. che affida le contestazioni al piano di riparto allo strumento del reclamo ex art. 26, resta comunque il giudice naturale dell'impugnazione che s'intenda proporre, seppur con reclamo e non con l'appello ordinario, avverso il decreto reso dal tribunale, secondo quanto disposto dall'art. 26¹⁹⁷⁴ comma 1 legge fall.. Resta evidentemente travolto l'esame delle

censure illustrate in ricorso e resta assorbito l'esame del ricorso incidentale, in quanto condizionato .

Tutto ciò premesso il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

PQM


La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso principale ed assorbito l'incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità liquidandole in complessivi € 1.200,00 di cui € 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19.6.2012


Il Consigliere est.

(Dott. M. Rosaria Cultrera)



Il Presidente

(Dott. Corrado Carnevale)



Depositato in Cancelleria

■ 20 SET 2012

IL CANCELLIERE
Alfonso Madafferi

